



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Cicognini - Rodari

Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale

Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015



ISS "CICOGNINI RODARI" -PRATO
Prot. 0007501 del 01/10/2020
07 (Uscita)

**Ai Sigg. Docenti
e p.c. alle RUS
DSGA
Sede**

Circolare n. 39

Oggetto: Esercizio della libera professione e richiesta autorizzazione era covid. A.s. 2020/21

Giungono a questa dirigenza doglianze circa le autorizzazioni di cui all'oggetto.

Premesso l'incompatibilità con la professione docente dell'esercizio di attività commerciali, pena la decadenza dall'impiego, si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le lezioni private, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto."

L'esercizio non autorizzato di tale attività comporta quindi gravi responsabilità sul piano amministrativo, con una evidente evasione di imposta, e disciplinare (esercizio di una professione senza la prescritta autorizzazione), cui si aggiunge anche una evidente responsabilità penale, nel caso si tratti di alunni del medesimo istituto.

Si ricordano, inoltre le incompatibilità previste per i pubblici dipendenti dal D. L.vo 165/2001.

Tutto ciò premesso, considerato la normativa vigente (almeno fino al 15 ottobre era covid) sui comportamenti da assumere come funzione docente nei confronti dell'utenza (studenti e famiglie) e amministrazione dello Stato, pone una verifica più approfondita prima della suddetta autorizzazione, in quanto eventuali "potenziali" contatti con persone "infette" possono essere di **pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle mansioni inerenti alla funzione docente.**

Invero, il ricorso ad attività in ambienti diversi dalla scuola, in caso di contagio, possono non solo arrecare danno nella continuità didattica, ma anche un potenziale danno erariale, nei casi di sostituzione del docente causa covid-19.

In tale intrinseca coerenza è difatti ravvisabile la ratio della norma, intesa a favorire le libere professioni allorché le stesse vadano a refluire in modo sostanzialmente positivo sull'attività di insegnamento impartito, senza arrecare potenziali danni all'amministrazione e all'utenza da cui si ricavano i *motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell'interesse della scuola, l'esercizio professionale.*

Posto che gli impegni di docente notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105) rende appunto necessario che l'interessato, nel caso in cui ritenga di

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 057432041; 21959 Fax.:057432042

Liceo Classico: Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI

pois00100r@istruzione.it

www.cicogniniorodariprato.edu.it

PEC: pois00100r@pec.istruzione.it

svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno e quindi soggetto ai mutanti temporali.

La ratio di detto orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio che l'amministrazione deve essere portata a conoscenza della persistenza dell'incarico, in modo da poter compiere la verifica di compatibilità in relazione alle nuove condizioni didattiche o/e aspetti legati a diritti/doveri e cause.

Nè il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi simili e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa.

A tal uopo, tutte le **richieste avanzate** (anche quelle autorizzate all'inizio dell'anno scolastico) devono essere riformulate (entro il 15 ottobre pv), indicando tutte le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale (vedi esposizione covid-19) e in tal caso, le autorizzazioni potranno essere negate.

Si sottolinea comunque che, indipendentemente dalla nuova valutazione, **sono vietate al docente a tempo pieno ed al docente a tempo parziale con orario di lavoro superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno:**

- attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati anche con contratto a tempo determinato;
- l'esercizio di attività di natura commerciale, industriale o professionale;
- l'assunzione di cariche in società che abbiano scopo di lucro.

Altresì si porta a conoscenza delle SS.LL che in materia la Circolare del M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio 2° prot. n. AOODGPER. 18074 del 3.11.2014 ha chiarito che "...il comma 6 dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 **esclude** dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno.

La presente comunicazione, pubblicata sull' albo on line, vale come notificazione a tutti gli interessati.

Salvis iuribus

Mario Di Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa